

Avv. Graziangela BERLOCO  
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**LA CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati:

Dott. Vito Francesco Nettis, Presidente

Dott. Beatrice Notarnicola, Consigliere relatore

Dott. Ernesta Tarantino, Consigliere

All'udienza del 30/10/2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta sul ruolo generale di lavoro e di previdenza ed assistenza al n.  
1703 /2017

**TRA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

avv. \_\_\_\_\_

**APPELLANTE**

**E**

avv. BERLOCO GRAZIANGELA

**APPELLATO**

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 20.11.14 innanzi al Tribunale di Foggia, l'appellata dott.ssa \_\_\_\_\_ assumeva di essere dipendente del Asl Fg e di aver lavorato senza soluzione di continuità per oltre 12 anni in qualità di dirigente medico di I livello in virtù di contratti individuali di lavoro a tempo determinato reiteratamente prorogati.

In particolare, inserita in graduatoria a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami e assegnata presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia, aveva lavorato, alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presso l'Asl Fg dal 2/05/01 al 31/12/03 e dal 1/01/06 sino 31/12/16, in virtù di reiterate proroghe.

Detta sequenza contrattuale veniva contestata come illegittima in quanto contraria alla normativa interna e comunitaria dettata in tema di contratti a tempo determinato, e perciò si chiedeva al Tribunale adito di riconoscere alla dott.ssa \_\_\_\_\_ - in via principale - il diritto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ex art. 5, comma 4 bis d.lgs. 368/01, nonché il risarcimento danni o - in via subordinata - il risarcimento danni per l'uso illegittimo dell'apposizione del termine ai contratti in base all'art. 36 del d. lgs. 165/01 e succ. mod..

Con la sentenza n. 5638 del 29/06/17 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, accertata l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro dell'istante, condannava l'Asl FG al risarcimento danni pari a "10 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto quale risultante dalle buste paga versate, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi con la decorrenza di legge", rigettando le altre domande.

Con ricorso depositato in cancelleria il 2/08/17, l'Asl Foggia appellava la sentenza gravata per i motivi di seguito esaminati e contestualmente faceva istanza ex artt. 283 e 431 cpc onde ottenerne "l'immediata sospensione degli effetti", sospensione concessa da questa Corte in data 5.10.17 solo parzialmente per una somma pari a 4 mensilità lorde.

L'appellata si costituiva per invocare il rigetto del gravame.

All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.





--condanna l'appellante al pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto corrisposta, oltre accessori;

--conferma nel resto, anche relativamente alle spese, l'impugnata sentenza;

- compensa le spese di gravame.

Così deciso in Bari, addì 30/10/2018.

**Il Presidente**

Dott. Vito Francesco Nettis

**Il consigliere est.**

Dott.ssa Beatrice Notarnicola

